

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, concernenti l'applicabilità del tetto retributivo massimo, per i compensi percepiti dal pubblico dipendente, anche in caso di svolgimento dell'incarico di giudice tributario.

**Corte costituzionale, sentenza 28 gennaio 2022, n. 27 – Pres. Coraggio, red. San Giorgio.**

**Commissioni tributarie – Componenti – Tetto retributivo massimo – Questione infondata di costituzionalità.**

*Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011, dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 89 del 2014 – il cui combinato disposto definisce il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti comunque denominati nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico (cosiddetto personale non contrattualizzato), stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di cassazione, pari all'attualità ad euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente –, censurate, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 23, 36, 53 e 97 Cost., nonché dell'art. 10 Cost. in relazione all'art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella parte in cui esse prevedono un limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti per i lavoratori pubblici, vigente anche con riferimento allo svolgimento delle funzioni di giudice tributario. (1)*

(1) I. – Con la decisione in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, con [ordinanza 5 maggio 2021, n. 3503](#) (oggetto della [News US n. 47 del 21 maggio 2021](#), cui si rinvia per ampi approfondimenti) – sulle norme che impongono il c.d. tetto retributivo massimo anche nei confronti del personale in regime di diritto pubblico che svolge le funzioni di giudice tributario.

La vicenda è originata dall'impugnazione, dinnanzi al T.a.r. per il Lazio e, poi, in appello, dinnanzi al Consiglio di Stato, del provvedimento del Segretariato generale della Giustizia amministrativa che, nei confronti di un magistrato amministrativo svolgente anche la funzione di giudice tributario, ha disposto – a decorrere dalla mensilità di gennaio 2020 e sino a quella di dicembre del medesimo anno – il recupero,

nel rispetto del limite massimo retributivo vigente, dei maggiori compensi percepiti (pari ad euro 31.481,26) a titolo di retribuzione per le funzioni esercitate quale giudice tributario nel triennio 2015-2018.

II. – La Corte costituzionale, dopo una breve ricostruzione del quadro normativo vigente – non senza segnalare il recente aggiornamento del parametro cui ragguagliare la soglia del trattamento economico complessivo, effettuato dall’art. 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021, che ha rideterminato il limite retributivo “sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall’ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24”, aggiornamento, tuttavia, che non comporta il venir meno della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, “in quanto la nuova disposizione non esclude l’applicazione, medio tempore, della normativa censurata” – dichiara non fondate le questioni sollevate, secondo il seguente percorso argomentativo:

- a) viene anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità, sostenuta anche dalla parte privata intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale, afferente alla natura “onoraria” della funzione di giudice tributario che – come tale – non rientrerebbe tra i rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ai quali si riferiscono le disposizioni censurate. Sul punto, la Corte osserva quanto segue:
  - a1) trattandosi di eccezione sulla rilevanza, il sindacato della Corte deve limitarsi al vaglio della “non implausibilità” delle premesse ermeneutiche del giudice rimettente (sono richiamate, *ex plurimis*, le seguenti, recenti pronunce: sentenza 29 ottobre 2021, n. 207, in *Foro it.*, 2022, I, 41; sentenza 30 luglio 2021, n. 183, in *Giur. cost.*, 2021, 1794; sentenza 30 luglio 2021, n. 181, in *Giur. cost.*, 2021, 1755; sentenza 1° aprile 2021, n. 59, in *Foro it.*, 2021, I, 1509, con nota di PERRINO, ed in *Giur. cost.*, 2021, 778, con note di PESSI e GIUBBONI; sentenza 9 marzo 2021, n. 32, in *Foro it.*, 2021, I, 1923, con nota di ROMBOLI, ed in *Giur. cost.*, 2021, 306, con note di RIMOLI e ASTONE; sentenza 17 febbraio 2021, n. 22, in *Foro it.*, 2021, I, 1137; sentenza 9 febbraio 2021, n. 15, in *Giur. cost.*, 2021, 104, con nota di MARINELLI);
  - a2) nel caso di specie, tale “non plausibilità” non è rinvenibile, in quanto l’art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, sembra riferire il campo applicativo del limite retributivo massimo a tutti gli emolumenti posti a carico delle finanze pubbliche (“chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni”), allorché si tratti di soggetti vincolati

da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali; ciò, tuttavia, sulla premessa che le varie prestazioni ricevute siano riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, *“sicché – una volta instauratosi un siffatto rapporto di lavoro – concorre ad incidere sulla soglia indicata qualunque ulteriore retribuzione o emolumento percepiti, che siano a carico dello Stato, benché essi non siano inquadrabili in altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo”*;

a3) in altre parole, precisa la Corte, *“La componente oggettiva (rapporto di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni statali) si combina con quella soggettiva (emolumenti a carico delle finanze pubbliche), nel senso che, ove sia integrato il requisito oggettivo, sul piano soggettivo qualsiasi prestazione a carico dello Stato incide sulla definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo”*;

a4) in definitiva, come sostenuto dal giudice di prime cure nella controversia *a qua* (le cui affermazioni sono esplicitamente richiamate dalla Corte), *“cadono nel paniere de quo tutte le somme ‘comunque erogate’ dalla stessa amministrazione cui il soggetto ‘inciso’ è legato da rapporto di lavoro autonomo/dipendente ovvero da altre amministrazioni, anche in forza dell’esecuzione di meri ‘incarichi’ – dunque anche quegli incarichi che, eventualmente, determinano un mero rapporto di servizio onorario – purché, ovviamente, comportino un esborso a carico della finanza pubblica”* (così T.a.r. per il Lazio, sezione II-quater, [sentenza 18 giugno 2020, n. 6668](#));

b) ciò non esclude la validità di quanto in passato affermato dalla Corte, circa la natura dei compensi dei componenti delle Commissioni tributarie, i quali *“non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione, ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell’art. 108 Cost., e la loro misura è inidonea ad incidere sull’indipendenza del giudice”* (è richiamata l’ordinanza 30 giugno 1999, n. 272, in *Foro it.*, 2000, I, 323, in *Corriere trib.*, 1999, 2223, con nota di GENOVESE, ed in *Riv. giur. trib.*, 2000, 7, con nota di GRAZIANO); in particolare:

b1) secondo la giurisprudenza costituzionale, *“le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti delle commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza”*, posto che il compenso dei secondi si riferisce ad *“un’attività che essi non esercitano professionalmente, bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria e, quindi, non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi”*;

- b2) anche secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione civile, il giudice tributario, che è un giudice onorario (sono richiamate: sez. I, sentenza 21 marzo 2005, n. 6107, in *Mass.*, 2005, 382; sez. tributaria, sentenza 8 luglio 2004, n. 12598, in *Giust. civ.*, 2004, I, 2256; sez. lavoro, sentenza 14 maggio 2004, n. 9251, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 5), svolge un incarico la cui natura non è assimilabile al rapporto di pubblico impiego (cfr. sez. un., sentenza 4 settembre 2015, n. 17591, in *Foro it.*, 2016, I, 2512) e il suo compenso *“ricade nella categoria degli emolumenti di natura indennitaria”* (è richiamata sez. un., 20 settembre 2013, n. 21592, in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2013, 2673);
- b3) la Corte, infine, richiama anche la giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“i magistrati competenti in materia tributaria sono giudici onorari che continuano a svolgere le originarie professioni, contrariamente a quelli in materia ordinaria, amministrativa e contabile, la cui attività si coniuga con l’esercizio pieno della giurisdizione e non con una carica onoraria”* (è richiamata Cons. Stato, [sez. IV, 8 marzo 2019, n. 1600](#));
- c) ancora in punto di rilevanza, la Corte esclude che possa trovare applicazione, nel caso in esame, l’art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, norma che esonera dal divieto di cumulo i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza; ciò, in quanto tale divieto si riferisce solo *“al cumulo tra trattamenti pensionistici a carico dell’erario e trattamenti economici omnicomprensivi”* ed è, pertanto, insuscettibile di applicazione estensiva ovvero analogica (è richiamata, sul comma 489 cit., la sentenza 26 maggio 2017, n. 124, in *Giur. cost.*, 2017, 1272, nonché oggetto della [News US del 1° giugno 2017](#), alla quale si rinvia per ampi approfondimenti di dottrina e giurisprudenza), fermo restando che la nomina a giudice tributario non può essere equiparata all’attribuzione di un incarico di natura temporanea, avuto riguardo al disposto dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992, secondo cui *“I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età”*;
- d) nel merito, la Corte richiama le conclusioni cui era già pervenuta con la già citata sentenza n. 124 del 2017, secondo cui *“La disciplina del limite massimo, sia alle retribuzioni nel settore pubblico sia al cumulo tra retribuzioni e pensioni, si iscrive in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente”*, con conseguente vincolo sul legislatore pur nel bilanciamento dei contrapposti interessi; in particolare, la Corte ricorda che:
- d1) la [sentenza n. 124 del 2017](#) ha *“già valutato il bilanciamento tra i richiamati valori confliggenti effettuato dal legislatore, escludendo che il limite massimo alle*

*retribuzioni, dettato nel settore pubblico sulla base di criteri non uniformi a quelli relativi al settore privato, ispirati alle leggi di mercato, sia manifestamente irragionevole*" (sono anche richiamate, con riguardo alla questione della riduzione delle tariffe professionali per gli incarichi di natura pubblicistica rispetto a quelle relative ad attività libero-professionali, i seguenti precedenti: sentenza 15 maggio 2020, n. 89, in *Giur. cost.*, 2020, 1137, con nota di PINELLI; sentenza 13 luglio 2017, n. 178, in *Foro it.*, 2017, I, 2909, in *Giur. cost.*, 2017, 1653, con nota di GIOVENE, ed in *Cass. pen.*, 2018, 792, con nota di CONCOLINO; sentenza 24 settembre 2015, n. 192, in *Foro it.*, 2016, I, 739, ed in *Guida al dir.*, 2015, 42, 69, con nota di SACCHETTINI);

- d2) *la previsione di un tetto alle retribuzioni dei pubblici dipendenti "ha, poi, un particolare significato che evidenzia come l'attività delle alte cariche dello Stato vada al di là di un profilo di mera proporzionalità del trattamento retributivo";*
- d3) *il sacrificio economico imposto deve comunque risultare "tale da non sacrificare in misura arbitraria e sproporzionata il diritto al lavoro [...] libero di esplicarsi nelle forme più convenienti";* ma, nel caso di specie, come già rilevato dalla sentenza n. 124 del 2017, *"la soglia retributiva fissata, commisurata alla retribuzione, e, quindi, alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi, qual è il primo presidente della Corte di cassazione, è da considerare adeguata";*
- e) *né, secondo la Corte, è apprezzabile l'ulteriore profilo di disparità di trattamento sollevato dal rimettente, per così dire interno "alla categoria dei dipendenti pubblici che svolgano altresì il servizio di giudici tributari", ossia la disparità di trattamento che si avrebbe tra coloro che siano prossimi al (o abbiano raggiunto il) "tetto" retributivo massimo e coloro che non rientrino in tale limite; al riguardo la Corte afferma quanto segue:*
  - e1) *la comparazione tra categorie di dipendenti pubblici, alla stregua della misura della loro retribuzione, non è pertinente rispetto alla ratio dell'intervento normativo denunciato, "che ha lo scopo di porre un limite ai soli redditi più elevati salvaguardando comunque l'adeguatezza professionale e retributiva della soglia contemplata, che utilizza, quale cifra di riferimento, un elevato livello stipendiale, relativo, come già segnalato, ad una figura di indubbio prestigio";*
  - e2) *non si ha, pertanto, una discriminazione irragionevole nei confronti dei pubblici dipendenti che non raggiungono il "tetto", "essendo coerente sul piano sistematico che il 'tetto' colpisca le categorie professionali che godono dei*



*trattamenti economici più elevati”, dovendosi anche considerare gli “obiettivi di più ampio spettro volti a rendere trasparente la gestione delle risorse pubbliche” (così, ancora, la citata sentenza n. 124 del 2017);*

f) viene, inoltre, esclusa la sussistenza di una discriminazione tra lavoro pubblico e lavoro privato; ciò, in quanto:

f1) *la previsione di un “tetto” retributivo “mira a realizzare anche un fine di mutualità intergenerazionale, consentendo un più ampio accesso al pubblico impiego”;*

f2) *nel caso di specie, peraltro, “non si tratta di un prelievo di natura tributaria”, quanto piuttosto di un intervento dell’autorità statale che, “legiferando, è intervenuta in veste di ‘datore di lavoro’ dei dipendenti pubblici interessati dalla statuizione del ‘tetto’ e non come ‘ente impositore”;*

f3) *la fissazione della soglia retributiva “non importa una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico, né un’acquisizione di risorse al bilancio dello Stato e, pertanto, è priva degli elementi che connotano indefettibilmente la prestazione tributaria” (è richiamata la sentenza 9 novembre 2020, n. 234, in Riv. dir. sicurezza sociale, 2020, 831, con nota di SANDULLI, ed in Riv. giur. lav., 2021, II, 403, con nota di BUOSO);*

f4) *secondo la giurisprudenza costituzionale, la prestazione tributaria è volta, in via prevalente, “a determinare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, che non integri una modifica di un rapporto sinallagmatico”, ed è caratterizzata dalla “destinazione delle risorse, connesse a un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, a sovvenire a pubbliche spese”; essa, inoltre, consiste in “un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva. Tale indice, inoltre, deve esprimere l’idoneità di ciascun soggetto all’obbligazione tributaria” (sono qui richiamate: sentenza 4 dicembre 2020, n. 263, in Giur. cost., 2020, 3137; sentenza 21 novembre 2019, n. 240, in Giur. cost., 2019, 2988; sentenza 26 aprile 2018, n. 89, in Foro it., 2018, I, 2302, ed in Giur. cost., 2019, 1743, con nota di VARI; sentenza 14 dicembre 2017, n. 269, in Foro it., 2018, I, 405, con nota di SCODITTI, in Giust. pen., 2017, I, 321, con nota di DELLI PRISCOLI, in Giur. cost., 2017, 2925, con note di SCACCIA, REPETTO e FEDELE, in Riv. giur. trib., 2018, 105, con nota di FERRARA, in Corriere trib., 2018, 684, con nota di MISCALI, ed in Giur. comm., 2019, II, 486, con nota di FONDERICO; sentenza 10 novembre 2017, n. 236, in Giur. cost., 2017, 2394, con nota di BOGGERO; sentenza 30 aprile 2015, n. 70, in Foro it., 2015, I, 1855, con note di ROMBOLI e V.*

FERRARI, ed in *Giur. cost.*, 2015, 531, con note di ANZON DEMMIG, SANDULLI ed ESPOSITO; sentenza 18 luglio 2014, n. 219, in *Giur. cost.*, 2014, 3491, con nota di PINELLI; sentenza 4 giugno 2014, n. 154, in *Diritti lavori mercati*, 2015, 155, con nota di TROJSI; sentenza 15 aprile 2008, n. 102, in *Giur. cost.*, 2008, 2641, con nota di ANTONINI, in *Riv. giur. sarda*, 2008, 779, con nota di DORE, ed in *Riv. dir. trib.*, 2009, II, 281, con nota di SUCCIO; sentenza 18 maggio 1972, n. 91, in *Giur. cost.*, 1972; sentenza 10 luglio 1968, n. 97, in *Giur. cost.*, 1968; sentenza 6 luglio 1966, n. 89, in *Giur. cost.*, 1966; sentenza 31 marzo 1965, n. 16, in *Giur. cost.*, 1965; sentenza 16 giugno 1964, n. 45, in *Giur. cost.*, 1964);

f5) i menzionati elementi distintivi non si rinvencono, invece, nelle norme censurate, le quali *“non implica[no] una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento retributivo, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, essendo stabilito l'accantonamento in appositi fondi”*, ricadendosi, pertanto, *“in una regola conformativa delle medesime retribuzioni”* (sentenza 15 novembre 2018, n. 200, in *Giur. cost.*, 2018, 2435), e dovendosi considerare *“il vincolo di destinazione che il legislatore imprime alle risorse derivanti dall'applicazione delle norme censurate, stabilendo che siano destinate annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”*;

g) ancora, la Corte giudica non fondate le censure sollevate in riferimento all'art. 36 Cost., derivanti dalla sostenuta *“sostanziale gratuità delle mansioni di giudice tributario allorché la remunerazione spettante per il rapporto di pubblico impiego raggiunga la soglia massima consentita”*; al riguardo, la Corte osserva quanto segue:

g1) occorre riferirsi, per valutare la legittimità costituzionale ex art. 36 Cost., non già alle singole componenti del trattamento, *“ma alla retribuzione nel suo complesso, avuto riguardo – in sede di giudizio di non conformità della retribuzione ai requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza – al principio di onnicomprensività della retribuzione medesima”* (sono qui richiamate: sentenza 17 aprile 2019, n. 90, in *Giur. cost.*, 2019, 1044; sentenza 29 gennaio 2016, n. 13, in *Foro it.*, 2016, I, 739; sentenza 23 luglio 2015, n. 178, in *Riv. neldiritto*, 2015, 1931, con nota di COSMELLI, in *Guida al dir.*, 2015, 33, 86, con nota di PONTE, in *Mass. giur. lav.*, 2015, 812, con nota di FRATINI, in *Dir. relazioni ind.*, 2015, 1120, con nota di FERRANTE, in *Giur. it.*, 2015, 2703, con nota di SCAGLIARINI, in *Diritti lavori mercati*, 2015, 377, con nota di ZOPPOLI, ed in *Giur. cost.*, 2015, 1651, con nota di FIORILLO; sentenza n. 154 del 2014, cit.; sentenza 17 dicembre 2013, n. 310, in *Foro it.*, 2014, I, 325, in *Giurisdiz. amm.*, 2013, ant., 441, con nota

di ANCORA, in *Mass. giur. lav.*, 2014, 568, con nota di ROMANO, in *Giur. cost.*, 2013, 4966, con nota di PACE, ed in *Diritti lavori mercati*, 2015, 154, con nota di TROJSI; sentenza 12 dicembre 2013, n. 304, in *Giur. cost.*, 2013, 4870);

- g2) le disposizioni in esame non incidono sulla struttura della retribuzione del personale del pubblico impiego nel suo complesso, ma introducono *“un limite massimo del tutto congruo, ancorato ad un riferimento quantitativo ragguardevole, come tale non idoneo a ledere i livelli essenziali dei diritti”*, rimarcandosi peraltro come *“dirimente”* il fatto che *“si tratta pur sempre di una prestazione frutto di una scelta volontaria”*;
- h) inoltre, secondo la Corte, non è ravvisabile alcun *vulnus* al diritto al lavoro, dovendosi ribadire che la soglia individuata *“attua un contemperamento non irragionevole dei principi costituzionali [...] e non sacrifica in maniera indebita il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, né compromette in misura arbitraria e sproporzionata il diritto al lavoro del dipendente pubblico, libero di esplicitarsi nelle forme più convenienti”* (con richiamo, ancora, alla sentenza n. 124 del 2017);
- i) non è, inoltre, ravvisabile alcuna intrinseca irragionevolezza, non essendo precluso al legislatore *“dettare un limite massimo alle retribuzioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l’idoneità del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti, atteso che il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate”* (è richiamata, oltre alla sentenza n. 124 del 2017, anche la [sentenza 11 novembre 2016, n. 241](#), in *Giur. cost.*, 2016, 2174);
- j) non è poi ravvisabile, secondo la Corte, alcun pregiudizio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, principio che *“non può essere associato alle politiche di incrementi retributivi, i quali non sono legati da un vincolo funzionale all’efficiente organizzazione dell’amministrazione”* (sono qui richiamate: sentenza 6 maggio 2016, n. 96, in *Giur. cost.*, 2016, 886; sentenza n. 154 del 2014, cit.; sentenza n. 304 del 2013, cit.; sentenza 25 luglio 1997, n. 273, in *Foro it.*, 1997, I, 3463; ordinanza 20 giugno 2002, n. 263, in *Riv. critica dir. lav.*, 2002, 833, con nota di BOCHESE; ordinanza 28 luglio 1999, n. 368, in *Giur. cost.*, 1999, 2823; ordinanza 3 giugno 1998, n. 205, in *Giur. cost.*, 1998, 1618), anche perché *“l’efficienza della macchina amministrativa non è di per sé scalfita dal fatto che determinate funzioni siano esercitate da personale che non gode del livello retributivo massimo consentito ma dispone comunque di adeguata competenza e professionalità”*;



- k) nella parte finale della sentenza, comunque, la Corte precisa che rimane rimessa al legislatore la scelta di *“soluzioni diverse”*, volte a *“modulare in senso più duttile il cumulo tra retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa, tenuto conto altresì del mutamento del costo della vita”*, sollecitandosi *“una valutazione ponderata degli effetti di lungo periodo della disciplina restrittiva oggi sottoposta allo scrutinio di questa Corte (sentenza n. 124 del 2017), come avvenuto, da ultimo, con l’art. 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021”*.

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- l) con il precedente di cui alla sentenza n. 124 del 2017, a più riprese ricordato dalla decisione in epigrafe, la Corte costituzionale aveva già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 Cost. – dell’art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, e dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014, i quali vietano alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare trattamenti economici che superino il limite di 240.000,00 euro annui; con tale pronuncia, in particolare, la Corte ha ritenuto quanto segue:
- l1) la disciplina del limite massimo alle retribuzioni nel settore pubblico si iscrive in un contesto di risorse limitate. Il limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola infatti il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un’esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un’adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);
- l2) in linea generale, nel settore pubblico non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole; dovrà dunque tenersi conto delle risorse concretamente disponibili, senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate;
- l3) in questa stessa direzione, l’indicazione precisa di un limite massimo alle retribuzioni pubbliche non confligge con i principi appena richiamati, in quanto essa persegue finalità di contenimento e complessiva

- razionalizzazione della spesa, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, in presenza di risorse limitate;
- l4) il limite retributivo così fissato ha inoltre valenza generale, essendo stato via via esteso, oltre che alle amministrazioni statali, anche a quelle non statali, alle autorità amministrative indipendenti (cfr. art. 1, commi 471 e 475, della legge n. 147 del 2013), alle società partecipate in via diretta o indiretta dalle amministrazioni pubbliche (art. 13, comma 2, lettera c, del decreto-legge n. 66 del 2014), agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate (art. 49, commi 1-ter e 1-quater, del d.lgs. n. 177 del 2005, come aggiunti dall'art. 9 della legge n. 198 del 2016);
- l5) la portata generale della disciplina, che non si indirizza specificamente alla magistratura, fa inoltre perdere consistenza alle censure di violazione dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giurisdizionale; ne deriva che il limite dei 240.000 euro annui, che rappresenta un parametro fisso e pertanto prevedibile *ex ante*, non è inadeguato, in quanto si raccorda alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi (primo presidente della Corte di cassazione); esso, pertanto, non viola il diritto al lavoro e non svalorizza l'apporto professionale delle figure più qualificate, ma garantisce che il nesso tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto sia salvaguardato anche con riguardo alle prestazioni più elevate;
- m) sulla legittimità del tetto imposto dall'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, riferito ai *"trattamenti economici onnicomprensivi"* come *"sommati al trattamento pensionistico"*, cfr. la recente pronuncia della Corte di giustizia UE, sez. VII, ordinanza 15 maggio 2019, C-789 e C-790/2018, A.Q. e Z.Q. contro Corte dei conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, la quale, su rinvio di questione interpretativa del T.a.r. per il Lazio, sez. I (tra le quali, l'ordinanza 4 dicembre 2018, n. 11756, oggetto della [News US, in data 18 dicembre 2018](#), cui si rinvia per un'esaustiva analisi), ha dichiarato la manifesta irricevibilità della questione pregiudiziale in quanto *"non risulta che tali controversie vertano su una normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta"*;
- n) sul trattamento economico dei magistrati, in generale, e sull'abrogazione retroattiva del diritto all'allineamento stipendiale, si veda Corte cost., sentenza 9 febbraio 2018, n. 24 (in *Giur. cost.*, 2018, 226, con nota di SCOCA, nonché

oggetto della [News US, in data 20 febbraio 2018](#), alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali), secondo cui *“Sono in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – nella parte in cui tale norma, sancendo la portata retroattiva dell’abrogazione dell’articolo 4, nono comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e prevedendo che detta abrogazione possa travolgere anche posizioni individuali già riconosciute mediante decisioni definitive su ricorsi straordinari, ha inciso sulle controversie pendenti che erano state intraprese per ottenere la esecuzione delle suddette decisioni definitive sui ricorsi straordinari”*.

